

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale” ed in particolare i commi 1, 2, 4 e 5;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO l'art.1, comma 2, della l.r. 5.5.2017, n.7 recante “*Modifica di norme in materia di cessazione degli organi comunali*” che ha sostituito il comma 1 del precitato articolo 11 della l.r. n. 35/1997;

VISTA la nota n. 20397 del 25.01.2022, con la quale il Segretario del Comune di Messina ha comunicato che il Sindaco, in pari data, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1130;

CONSIDERATO che, in data 11 febbraio 2022, preso atto della decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale di Messina, si è predisposto il relativo schema di decreto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 35/1997, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 7/2017, di nomina del soggetto avente i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. e s.m.i., che dovrà assumere l'incarico di Commissario Straordinario, fino al primo turno elettorale utile.

CONSIDERATO che, il comma 5 dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e ss.mm. ii., prevede che con specifica motivazione può essere nominato un vice-commissario straordinario, anche per l'esercizio di funzioni delegate di Commissario straordinario;

TENUTO CONTO delle dimensioni del Comune di Messina, sia sotto il profilo territoriale che sotto il profilo della classe demografica di popolazione;

RILEVATO che il medesimo è capoluogo di Provincia, con incombenze generali che si estendono oltre le normali;

TENUTO CONTO della complessità delle problematiche in atto non compiutamente definite, quali l'emergenza sanitaria in atto e l'assolvimento di servizi pubblici essenziali;

RILEVATA la conseguente necessità di dovere provvedere alla nomina di due vice-commissari straordinari, presso il Comune di Messina, anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario;

RITENUTO altresì, che i soggetti individuati per lo svolgimento di tali funzioni debbano avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26,

della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA le note prot. n. **18552/GAB e 19553/GAB del 22 febbraio 2022** di verifica dei requisiti dei due soggetti individuati;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento legale 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, la Dott.ssa **Mirella Vinci** con qualifica di Dirigente dell'Amministrazione Regionale, ed il Dott. **Francesco Milio** con qualifica di Viceprefetto Aggiunto, sono nominati vice-commissari straordinari presso il Comune di Messina, anche per l'esercizio di funzioni delegate dal Commissario straordinario, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.2) Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso mensile spettante ai Vice-Commissari straordinari di cui all'articolo 1. Ai medesimi vice commissari è dovuto il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 3) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 22 febbraio 2022

L'ASSESSORE
Zambuto

IL PRESIDENTE
Musumeci